

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 399/96 del Consiglio, del 4 marzo 1996, che estende la sospensione dei dazi antidumping definitivi imposti sulle importazioni di alcuni tipi di microcircuiti elettronici detti DRAM (dynamic random access memories — memorie dinamiche ad eccesso casuale) originari del Giappone e della Repubblica di Corea** 1
- Regolamento (CE) n. 400/96 della Commissione, del 5 marzo 1996, che stabilisce, per il mese di febbraio 1996, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 401/96 della Commissione, del 5 marzo 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 2659/94 concernente le modalità per la concessione di aiuti a favore dell'ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone** 5
- ★ **Regolamento (CE) n. 402/96 della Commissione, del 5 marzo 1996, relativo alle modalità per la concessione di aiuti all'ammasso privato di formaggi da riporto** 6
- ★ **Regolamento (CE) n. 403/96 della Commissione, del 5 marzo 1996, che istituisce, per il primo semestre 1996 misure di gestione supplementari relative alle importazioni di taluni animali vivi della specie bovina** 9
- Regolamento (CE) n. 404/96 della Commissione, del 5 marzo 1996, che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione o la tassa all'esportazione di frumento tenero in Algeria e in Marocco 15
- Regolamento (CE) n. 405/96 della Commissione, del 5 marzo 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 18
- Regolamento (CE) n. 406/96 della Commissione, del 5 marzo 1996, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame 20

- * **Direttiva 96/8/CE della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso ⁽¹⁾ 22**
-

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

96/181/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 16 febbraio 1996, relativa alle norme di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti dalla Svizzera ⁽¹⁾ 27**

96/182/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 21 febbraio 1996, relativa alle norme speciali di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di talune categorie di carni fresche di pollame provenienti da Israele e a talune restrizioni di polizia sanitaria da applicare dopo l'importazione ⁽¹⁾ 31**

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 399/96 DEL CONSIGLIO

del 4 marzo 1996

che estende la sospensione dei dazi antidumping definitivi imposti sulle importazioni di alcuni tipi di microcircuiti elettronici detti DRAM (dynamic random access memories — memorie dinamiche ad accesso casuale) originari del Giappone e della Repubblica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte non membri della Comunità europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione in sede di comitato consultivo,

considerando che:

- (1) Il Consiglio, con regolamento (CEE) n. 2112/90⁽²⁾, ha istituito un dazio antidumping sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di microcircuiti elettronici, detti DRAM (memorie dinamiche ad accesso casuale), originari del Giappone e che rientrano nei seguenti codici:
 - codici NC 8542 11 12, 8542 11 14, 8542 11 16, 8542 11 18 per le DRAM come prodotto finito;
 - ex 8542 11 01 per le DRAM in forma di wafer, ex 8542 11 05 per le DRAM in forma di dado (dice) o di piastrine (chips) e
 - ex 8473 30 10 oppure ex 8548 00 00 per le DRAM in forma di piastre di memoria (moduli).
- (2) Con il regolamento (CEE) n. 611/93⁽³⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità delle DRAM originarie della Repubblica di Corea.
- (3) La Commissione, con la decisione dell'8 giugno 1995 (95/197/CE)⁽⁴⁾, ha sospeso i dazi antidumping definitivi istituiti sulle DRAM originarie del Giap-

pone e della Repubblica di Corea per un periodo di nove mesi, visto che è stata riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato per quanto riguarda il prodotto in oggetto tale da rendere improbabile il riemergere del dumping pregiudizievole e che era quindi possibile sospendere le misure per il periodo citato.

- (4) Il 15 luglio 1995 la Commissione ha avviato un riesame⁽⁵⁾ delle misure antidumping istituite sulle DRAM originarie del Giappone e della Repubblica di Corea, a norma dell'articolo 11, paragrafi 3 e 7 del regolamento (CE) n. 3283/94, per valutare l'opportunità di continuare a mantenere in vigore le misure. Il riesame non è stato ancora concluso.
- (5) Sulla base delle informazioni disponibili per quanto riguarda la situazione del mercato, in particolare le relazioni sulle vendite presentate dagli esportatori interessati, la Commissione ha valutato se ricorressero tutti i presupposti per estendere la sospensione dei dazi antidumping. In particolare, le statistiche disponibili e i dati relativi alle vendite, forniti alla Commissione dai produttori comunitari e da tutti gli esportatori coreani e giapponesi conosciuti indicano che, con l'avvicinarsi della fine del periodo iniziale di sospensione delle misure, il mercato comunitario delle DRAM è ancora stabile ed è caratterizzato da una domanda che supera ampiamente l'offerta. I prezzi di vendita sono elevati e la situazione finanziaria dell'industria comunitaria è ancora favorevole. In generale è stato possibile appurare che le condizioni di mercato di cui al considerando (3) della decisione 95/197/CE si sono mantenute. Le previsioni di mercato indicano che la situazione resterà invariata almeno per il 1996 e la prima parte del 1997.

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1251/95 (GU n. L 122 del 2. 6. 1995, pag. 1).

⁽²⁾ GU n. L 193 del 25. 7. 1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2697/92 (GU n. L 299 del 15. 10. 1992, pag. 4).

⁽³⁾ GU n. L 66 del 18. 3. 1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 126 del 9. 6. 1995, pag. 58.

⁽⁵⁾ GU n. C 181 del 15. 7. 1995, pag. 13.

- (6) Tuttavia, va altresì sottolineato che in base alla natura ciclica del mercato delle DRAM in passato, l'attuale situazione di mercato potrebbe essere seguita da un'inversione di tendenza che potrebbe comportare il riemergere di dumping pregiudizievole e richiedere nuovamente l'applicazione delle misure antidumping. Questa osservazione sembra corroborata dal fatto che di recente sono state create nuove notevoli capacità di produzione a livello mondiale e in particolare in Giappone e nella Repubblica di Corea e che inoltre nel prossimo futuro se ne prevede un ulteriore aumento. È legittimo prevedere che questo aumento della capacità della produzione a livello mondiale possa accelerare in futuro un'eventuale svolta negativa del mercato.
- (7) In considerazione di quanto sopra, si considera opportuno estendere la sospensione delle misure in oggetto oltre il periodo iniziale di nove mesi, per un ulteriore periodo di un anno e si ritiene improbabile un riemergere di dumping pregiudizievole per quanto riguarda le DRAM sul mercato comunitario, derivante da questa estensione.
- (8) Di conseguenza, in base a quanto disposto dall'articolo 14, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 3283/94, la Commissione ha informato il denunziante della sua intenzione di proporre al Consiglio di estendere la sospensione dei suddetti dazi antidumping per un periodo di un anno e gli ha offerto la possibilità di presentare osservazioni. Il denunziante non ha sollevato obiezioni.
- (9) In conclusione, si ritiene che sussistano le condizioni necessarie per estendere la sospensione dei dazi in questione, a norma dell'articolo 14, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 3283/94 e che pertanto tale sospensione debba essere prorogata per un periodo di un anno.
- (10) La Commissione continuerà a controllare attentamente l'evoluzione del mercato delle DRAM e il comportamento dei singoli operatori presenti sul

mercato, come ha fatto durante il periodo di sospensione iniziale. Qualora riscontrasse una situazione tale da causare il riemergere del pregiudizio a scapito dell'industria comunitaria, al Commissione proporrà al Consiglio di ripristinare senza indugio i suddetti dazi antidumping.

- (11) A tal fine sarà mantenuto l'obbligo di presentare relazioni sulle vendite e sui prezzi, in base agli impegni, per permettere alla Commissione di seguire l'andamento del mercato delle DRAM. Tuttavia, come già indicato, durante il periodo di estensione della sospensione dei dazi antidumping non si applica l'obbligo di aderire alle disposizioni relative al prezzo minimo contenute negli impegni. Durante il periodo in questione, pertanto, la Commissione non effettuerà il calcolo trimestrale dei prezzi e non li comunicherà alle ditte in questione.
- (12) Il comitato consultivo è stato sentito in merito alla sospensione delle misure antidumping e non ha sollevato obiezioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sospensione dei dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di microcircuiti elettronici detti DRAM originari del Giappone e della Corea, istituiti rispettivamente con i regolamenti (CEE) n. 2112/90 e (CEE) n. 611/93, è estesa per un periodo di un anno.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 marzo 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BARATTA

REGOLAMENTO (CE) N. 400/96 DELLA COMMISSIONE**del 5 marzo 1996****che stabilisce, per il mese di febbraio 1996, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione, del 30 luglio 1993, recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2926/94⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1713/93 stabilisce che l'ammontare del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 deve essere convertito in moneta nazionale mediante un tasso di conversione agricolo specifico uguale alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione agricoli applicabili durante il

mese di magazzinaggio; che tale tasso di conversione agricolo specifico dev'essere fissato mensilmente per il mese precedente;

considerando che, in applicazione delle suddette disposizioni, occorre stabilire, per il mese di febbraio 1996, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nelle varie monete nazionali, conformemente a quanto indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tasso di conversione agricolo specifico da utilizzare per la conversione dell'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 in ciascuna delle monete nazionali per il mese di febbraio 1996 figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 1996.

Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 94.

⁽⁶⁾ GU n. L 307 dell'1. 12. 1994, pag. 56.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 marzo 1996, che fissa, per il mese di febbraio 1996, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

Tassi di conversione agricoli

1 ECU =	39,5239	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	7,49997	corone danesi
	1,90616	marchi tedeschi
	311,761	dracme greche
	165,198	pesete spagnole
	6,61023	franchi francesi
	0,829498	sterline irlandesi
	2 096,38	lire italiane
	2,14021	fiorini olandesi
	13,4084	scellini austriaci
	198,202	scudi portoghesi
	5,88000	marchi finlandesi
	8,93762	corone svedesi
	0,856563	lire sterline

REGOLAMENTO (CE) N. 401/96 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 2659/94 concernente le modalità per la concessione di aiuti a favore dell'ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2931/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3 e l'articolo 28,

considerando che l'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2659/94 della Commissione⁽³⁾ modificato dal regolamento (CE) n. 907/95⁽⁴⁾, fissa gli importi degli aiuti per l'ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone; che occorre modificare tali importi per tener conto dell'andamento delle spese di magazzinaggio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2659/94, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1996.

«1. L'importo dell'aiuto all'ammasso privato di formaggio è fissato come segue:

- a) 100 ECU/t per le spese fisse;
- b) 0,35 ECU/t per giorno di ammasso contrattuale per le spese di magazzinaggio;
- c) un importo espresso in ecu per gli oneri finanziari, così stabilito per tonnellata e per giorno di ammasso contrattuale:
 - 1,32 per il formaggio Grana Padano,
 - 1,58 per il formaggio Parmigiano Reggiano,
 - 0,78 per il formaggio Provolone.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica ai contratti di ammasso stipulati a partire dalla data della sua entrata in vigore.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 284 dell'1. 11. 1994, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU n. L 93 del 26. 4. 1995, pag. 14.

REGOLAMENTO (CE) N. 402/96 DELLA COMMISSIONE
del 5 marzo 1996
relativo alle modalità per la concessione di aiuti all'ammasso privato di formaggi
da riporto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2931/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3 e l'articolo 28,

considerando che il regolamento (CEE) n. 508/71 del Consiglio⁽³⁾ prevede che la concessione di un aiuto all'ammasso privato possa essere decisa per taluni formaggi da riporto se uno squilibrio grave del mercato può essere soppresso o ridotto mediante un ammasso stagionale;

considerando che la produzione dei formaggi Emmental e Gruyère è una produzione stagionale; che tale situazione è aggravata dal fatto che il consumo di tali formaggi è anche stagionale ma in maniera inversa; che è opportuno pertanto ricorrere a tale ammasso per i quantitativi risultanti dalla differenza tra la produzione dei mesi estivi e quella dei mesi invernali;

considerando che, per quanto riguarda le modalità di applicazione di tale misura, occorre fissare la quantità massima che beneficia dell'aiuto e la durata dei contratti in funzione delle effettive necessità del mercato e della possibilità di conservazione dei formaggi in oggetto; che è inoltre opportuno precisare il contenuto del contratto di ammasso per garantire l'identificazione dei formaggi e il controllo delle scorte che beneficiano di un aiuto; che l'aiuto deve essere fissato tenendo conto delle spese di ammasso e della prevedibile evoluzione dei prezzi di mercato;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita in materia di controllo, è opportuno precisare le disposizioni ad esso relative, con particolare riferimento alla documentazione da presentare e alle verifiche in loco da effettuare; che queste nuove disposizioni rendono necessario accordare agli Stati membri la possibilità di disporre che le spese dei controlli siano a carico, in tutto o in parte, del contraente;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1756/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce i fatti generatori del tasso di conversione agricolo applicabili nel settore del latte e dei prodotti

lattiero-caseari⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 315/96⁽⁵⁾, stabilisce il tasso di conversione da applicare nell'ambito delle misure a favore dell'ammasso privato nel settore lattiero-caseario;

considerando che è opportuno assicurare la continuità delle operazioni di stoccaggio in oggetto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È concesso un aiuto all'ammasso privato delle 21 600 t di formaggi Emmental e Gruyère prodotti nella Comunità e rispondenti alle condizioni fissate negli articoli 2 e 3.

Articolo 2

1. L'organismo di intervento conclude un contratto di ammasso soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la partita di formaggi che è oggetto del contratto è costituita da alimento 5 t;
- b) i formaggi recano, in caratteri indelebili, l'indicazione, se del caso sotto forma di numero, dell'azienda nella quale sono stati fabbricati, nonché il giorno e il mese di fabbricazione;
- c) i formaggi sono stati fabbricati almeno dieci giorni prima del giorno di inizio dell'ammasso indicato nel contratto;
- d) i formaggi hanno soddisfatto ad un esame di qualità dal quale risulti che presentano garanzie sufficienti per la loro inclusione, al termine dell'affinazione:
 - in «Premier choix» in Francia,
 - in «Markenkäse» o «Klasse fein» in Germania,
 - in «Special Grade» in Irlanda,
 - in «I luokka» in Finlandia,
 - in «1. Güteklasse Emmentaler/Bergkäse/Alpkäse» in Austria;
 - in «Wästerbotten» in Svezia;
- e) il depositante s'impegna:
 - a mantenere i formaggi durante tutta la durata dell'ammasso in locali alla temperatura massima di cui al paragrafo 2;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 58 dell'11. 3. 1971, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 48.

⁽⁵⁾ GU n. L 44 del 22. 2. 1996, pag. 12.

— a non modificare la composizione della partita sotto contratto durante il periodo di validità dello stesso senza l'autorizzazione dell'organismo d'intervento. Sempreché ricorra la condizione, relativa al quantitativo minimo fissato per partita, l'organismo d'intervento può autorizzare una modifica se si limita a svincolare dall'ammasso o a sostituire formaggi di cui sia stato constatato un deterioramento della qualità che non consente di continuare l'ammasso.

In caso di svincolo dall'ammasso di taluni quantitativi:

- i) se i suddetti quantitativi sono sostituiti con l'autorizzazione dell'organismo d'intervento, il contratto si considera come non modificato;
- ii) se i suddetti quantitativi non sono sostituiti, il contratto si considera concluso dall'inizio per il quantitativo mantenuto in permanenza.

Le eventuali spese di controllo determinate da tale modifica sono a carico dell'ammassatore;

— a tenere una contabilità di magazzino e comunicare ogni settimana all'organismo d'intervento le entrate della settimana precedente e le uscite previste.

2. La temperatura massima dei locali d'ammasso è di + 6 °C per l'Emmental e di + 10 °C per il Gruyère. Gli Stati membri sono autorizzati ad ammettere una temperatura massima di + 10 °C per l'Emmental, qualora il formaggio oggetto del contratto sia già stagionato.

3. Il contratto d'ammasso è stipulato:

- a) per iscritto e con l'indicazione della data di inizio dell'ammasso contrattuale; tale data è, al più presto, il giorno successivo a quello della fine delle operazioni di entrata in ammasso della partita di formaggi oggetto del contratto;
- b) dopo la fine delle operazioni di entrata in ammasso della partita di formaggi oggetto del contratto e, al più tardi, quaranta giorni dopo la data d'inizio dell'ammasso contrattuale.

Articolo 3

1. L'aiuto è concesso soltanto per i formaggi entrati in ammasso durante il periodo d'ammasso. Questo inizia il 1° aprile 1996 e termina al più tardi il 30 settembre dello stesso anno.

2. Il formaggio posto in ammasso può uscire dallo stesso soltanto durante il periodo di uscita dall'ammasso. Tale periodo inizia il 1° ottobre 1996 e termina il 31 marzo dell'anno successivo.

Articolo 4

1. L'importo dell'aiuto è fissato come segue:

- a) 100 ECU per tonnellata per le spese fisse;
- b) 0,35 ECU per tonnellata per giorno di ammasso contrattuale, per le spese di deposito in magazzino;
- c) 0,75 ECU per tonnellata per giorno di ammasso contrattuale, per le spese finanziarie.

2. Nessun aiuto è concesso quando la durata dell'ammasso contrattuale è inferiore a novanta giorni. L'importo massimo dell'aiuto non può essere superiore all'importo corrispondente ad una durata di ammasso contrattuale di centottanta giorni.

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), secondo trattino, al termine del periodo di novanta giorni di cui al primo comma, e dopo l'inizio del periodo di svincolo dall'ammasso di cui all'articolo 3, paragrafo 2, l'ammassatore può procedere allo svincolo dall'ammasso della totalità o di una parte di una partita sotto contratto. Il quantitativo che può essere svincolato dall'ammasso è di almeno 500 kg. Tuttavia, gli Stati membri possono aumentarlo sino a 2 t.

La data dell'inizio delle operazioni di uscita dal magazzino di formaggi oggetto del contratto non è compresa nel periodo di ammasso contrattuale.

Articolo 5

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano rispettate le condizioni che danno diritto al pagamento dell'aiuto.

2. Il contraente tiene a disposizione delle autorità nazionali cui compete il controllo della misura tutti i documenti che consentano di accertare, per quanto riguarda i prodotti sottoposti all'ammasso privato, i seguenti elementi:

- a) la proprietà, al momento dell'immagazzinamento,
- b) l'origine e la data di fabbricazione dei formaggi,
- c) la data di entrata all'ammasso,
- d) la presenza nel deposito,
- e) la data di uscita dall'ammasso.

3. Il contraente o eventualmente, in sua vece, il responsabile del deposito tiene una contabilità di magazzino a disposizione nel deposito stesso, in cui figurano:

- a) l'identificazione, mediante il numero di contratto, dei prodotti sottoposti all'ammasso privato,
- b) le date di entrata e di uscita dall'ammasso,
- c) il numero di formaggi e il peso, per partita,
- d) l'ubicazione dei prodotti nel magazzino.

4. I prodotti ammassati devono essere facilmente identificabili e contraddistinti per contratto. Sui formaggi oggetto del contratto deve essere apposto un marchio particolare.

5. Al momento dell'entrata all'ammasso, gli organismi competenti procedono a controlli, allo scopo di accertare che i prodotti ammassati abbiano diritto all'aiuto e d'impedire qualsiasi possibilità di sostituzione dei prodotti nel corso dell'ammasso contrattuale, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera e).

6. L'organismo nazionale preposto al controllo procede:

- a) ad un controllo inopinato della presenza dei prodotti nel magazzino. Il campione preso in considerazione dev'essere rappresentativo e corrispondere almeno al 10 % della quantità contrattuale complessiva di una misura di aiuto all'ammasso privato. Oltre all'esame della contabilità di cui al paragrafo 3, questo controllo comprende la verifica fisica del peso e della natura dei prodotti e la loro identificazione. Queste verifiche fisiche devono concernere almeno il 5 % della quantità sottoposta al controllo inopinato;
- b) ad un controllo della presenza dei prodotti al termine del periodo di ammasso contrattuale.

7. I controlli effettuati ai sensi dei paragrafi 5 e 6 devono costituire oggetto di una relazione nella quale si precisano:

- la data del controllo,
- la sua durata,
- le operazioni effettuate.

La relazione di controllo deve essere firmata dal funzionario responsabile e controfirmata dal contraente o, se del caso, dal responsabile del magazzino.

8. Qualora si constatino irregolarità che interessano il 5 % o più dei prodotti controllati, il controllo viene

esteso ad un campione più ampio, che sarà determinato dall'organismo competente.

Gli Stati membri comunicano questi casi alla Commissione entro un termine di quattro settimane.

9. Gli Stati membri possono disporre che le spese dei controlli siano, in tutto o in parte, a carico del contraente.

Articolo 6

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il martedì di ogni settimana:

- a) i quantitativi di formaggio che sono stati oggetto di contratti d'ammasso durante la settimana precedente;
- b) eventualmente, i quantitativi per i quali è stata concessa l'autorizzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), secondo trattino.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 403/96 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 1996

che istituisce, per il primo semestre 1996 misure di gestione supplementari relative alle importazioni di taluni animali vivi della specie bovina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 3066/95 ha previsto, per il primo semestre 1996, l'apertura di un contingente tariffario di 89 000 animali vivi della specie bovina, di peso non superiore a 80 chilogrammi, originari di taluni paesi terzi e per i quali è concessa una riduzione dei dazi doganali dell'80 %;

considerando che il regolamento (CE) n. 3018/95 della Commissione, del 20 dicembre 1995, recante misure di gestione relative alle importazioni di animali vivi della specie bovina per il primo semestre del 1996⁽²⁾, ha stabilito determinate norme per l'importazione di 62 250 capi di peso pari o inferiore a 80 kg; che, in virtù del regolamento (CE) n. 3066/95, tale quantitativo è stato aumentato di 26 750 capi per il primo semestre del 1996; che occorre pertanto stabilire misure di gestione relative a questi ultimi animali rispettando il regime d'importazione già definito dal regolamento (CE) n. 3018/95; considerando che, tuttavia, per meglio tener conto degli scambi tradizionali nell'ambito dei regimi d'importazione specifici relativi ai vitelli di peso non superiore a 80 kg è opportuno adottare criteri lievemente modificati per quanto riguarda i quantitativi di riferimento «tradizionali»;

considerando che è opportuno che il regime venga gestito mediante titoli d'importazione; che a tal fine è d'uopo prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se del caso in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli

d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95⁽⁴⁾ e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2856/95⁽⁶⁾; che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento istituisce misure di gestione relative alle importazioni nella Comunità, nel corso del primo semestre 1996, di animali vivi della specie bovina, di peso non superiore a 80 chilogrammi, di cui al codice NC 0102 90 05 e originari dei paesi indicati nell'allegato I, che si aggiungono a quelle previste dal regolamento (CE) n. 3018/95.

Articolo 2

1. Possono essere rilasciati titoli d'importazione a norma del presente regolamento soltanto per 26 750 animali di cui al codice NC 0102 90 05.
2. Per questi animali il dazio doganale ad valorem e gli importi specifici dei dazi fissati dalla tariffa doganale comune (TDC) sono ridotti dell'80 %.
3. Il quantitativo di cui al paragrafo 1 è suddiviso in due quote:
 - a) la prima quota, pari al 70 %, ossia a 18 725 capi, è ripartita tra:
 - gli importatori della Comunità nella composizione al 31 dicembre 1994 che possono dimostrare di

⁽³⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 21.⁽⁵⁾ GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.⁽⁶⁾ GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 10.⁽¹⁾ GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.⁽²⁾ GU n. L 314 del 28. 12. 1995, pag. 58.

aver importato animali di cui al codice NC 0102 90 05 negli anni 1993, 1994 o 1995 nel quadro dei regolamenti di cui all'allegato II,

e

- gli importatori dei nuovi Stati membri che possono dimostrare di aver importato nello Stato membro di stabilimento:

nel corso del 1993 o del 1994 animali di cui al codice NC succitato, provenienti dai paesi che, per il rispettivo paese di stabilimento, sono da considerarsi come paesi terzi al 31 dicembre 1994;

nel corso del 1995 animali nel quadro dei regolamenti di cui all'allegato II, lettera b);

- b) la seconda quota, pari al 30 % ossia a 8 025 capi, è ripartita tra gli operatori che possono dimostrare di aver importato o esportato, nel 1995, almeno 100 animali vivi della specie bovina di cui al codice NC 0102 90, diversi da quelli contemplati alla lettera a).

Gli operatori devono essere iscritti in un registro IVA nazionale.

4. La ripartizione della quota di 18 725 capi tra gli importatori aventi diritto viene effettuata proporzionalmente alle importazioni di animali, ai sensi del paragrafo 3, lettera a), effettuate negli anni 1993, 1994 e 1995 e comprovate conformemente al paragrafo 6.

5. La ripartizione della quota di 8 025 capi viene effettuata proporzionalmente ai quantitativi richiesti dagli operatori aventi diritto.

6. Le prove d'importazione e d'esportazione vengono fornite esclusivamente mediante un documento doganale d'immissione in libera pratica o un documento d'esportazione debitamente vistati dalle autorità doganali.

Gli Stati membri possono accettare una copia del documento suddetto, debitamente certificata dall'autorità emittente, se il richiedente è in grado di provare alle autorità competenti che non gli è stato possibile ottenere i documenti originali.

Articolo 3

1. Ai fini della ripartizione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), non sono presi in considerazione gli operatori che, alla data del 1° gennaio 1996, non esercitavano più alcuna attività nel settore delle carni bovine.

2. La società sorta dalla fusione di imprese aventi ciascuna diritti a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, gode degli stessi diritti delle imprese da cui è derivata.

Articolo 4

1. La domanda di diritti d'importazione può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è registrato a norma dell'articolo 2, paragrafo 3.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), la domanda di diritti d'importazione, corredata

della prova di cui all'articolo 2, paragrafo 6, deve essere sottoposta dagli operatori alle autorità competenti entro il 12 marzo 1996.

Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 25 marzo 1996, l'elenco degli operatori che rispondono alle condizioni di accettazione, indicando il loro nome e l'indirizzo ed i quantitativi di animali ammissibili importati durante ciascuno degli anni di riferimento.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), le domande di diritti d'importazione, corredate della prova di cui all'articolo 2, paragrafo 6, sono presentate dagli operatori sino al 12 marzo 1996.

Ogni interessato può presentare una sola domanda. Qualora uno stesso interessato presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono inammissibili. La domanda può vertere al massimo sul quantitativo disponibile.

Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 25 marzo 1996, l'elenco dei richiedenti e dei quantitativi richiesti.

4. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax; ove vengano presentate domande d'importazione, vanno compilati i moduli riprodotti negli allegati III e IV del presente regolamento.

Articolo 5

1. La Commissione decide entro quali limiti possono essere accolte le domande.

2. Per quanto riguarda le domande di cui all'articolo 4, paragrafo 3, se i quantitativi di cui è stata chiesta l'importazione superano le quantità disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

Se con la riduzione di cui al primo comma si ottiene un quantitativo inferiore a 100 capi per domanda, i quantitativi vengono assegnati mediante estrazione a sorte per partite di 100 capi a cura degli Stati membri interessati. Qualora vi sia un quantitativo residuo di meno di 100 capi è emesso un solo titolo per tale quantitativo.

Articolo 6

1. L'importazione dei quantitativi assegnati conformemente all'articolo 5 è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

2. Detto titolo può essere richiesto soltanto nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda d'importazione.

3. I titoli sono rilasciati a richiesta degli operatori a decorrere dall'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Il numero di animali per i quali è rilasciato un titolo è espresso in unità. Un eventuale arrotondamento sarà effettuato, secondo il caso, per eccesso o per difetto.

4. La domanda di titolo e il titolo stesso recano le seguenti menzioni:

a) nella casella 8, l'indicazione dei paesi di cui all'allegato I; il titolo obbliga ad importare da uno o più paesi indicati,

b) nella casella 16, la sottovoce NC 0102 90 05,

c) nella casella 20, la dicitura seguente:

Reglamento (CE) n° 403/96

Forordning (EF) nr. 403/96

Verordnung (EG) Nr. 403/96

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 403/96

Regulation (EC) No 403/96

Règlement (CE) n° 403/96

Regolamento (CE) n. 403/96

Verordening (EG) nr. 403/96

Regulamento (CE) n° 403/96

Asetus (EY) N:o 403/96

Förordning (EG) nr 403/96.

5. La durata di validità dei titoli d'importazione scade il 30 giugno 1996.

6. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

7. L'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 non si applica.

Articolo 7

Al più tardi tre settimane dopo l'importazione degli animali di cui al presente regolamento, l'importatore comunica all'autorità competente che ha rilasciato il titolo d'importazione il numero e l'origine degli animali importati. Detta autorità trasmette tali informazioni alla Commissione all'inizio di ogni mese.

Articolo 8

All'atto del rilascio dei titoli viene costituita la cauzione prevista all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1445/95.

Articolo 9

Le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95 si applicano fatte salve le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

*ALLEGATO I***Elenco dei paesi terzi**

- Ungheria,
- Polonia,
- Repubblica ceca,
- Slovacchia,
- Romania,
- Bulgaria,
- Lituania,
- Lettonia,
- Estonia.

*ALLEGATO II***Regolamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 3**

Regolamenti della Commissione:

- a) (CEE) n. 3619/92 (GU n. L 367 del 16. 12. 1992, pag. 17)
(CE) n. 3409/93 (GU n. L 310 del 14. 12. 1993, pag. 22)
- b) (CE) n. 3076/94 (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 8)
(CE) n. 1566/95 (GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 24)
(CE) n. 2491/95 (GU n. L 256 del 26. 10. 1995, pag. 36).

ALLEGATO IV

Telefax: (32-2) 296 60 27 / 295 36 13

Applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 403/96

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

DG VI/D/2 — CARNI BOVINE

DOMANDA DI DIRITTI D'IMPORTAZIONE

Data: Periodo:

Stato membro:

Numero d'ordine	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo (capi)
	Totale	

Stato membro: Telefax:

Telefono:

REGOLAMENTO (CE) N. 404/96 DELLA COMMISSIONE
del 5 marzo 1996

che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione o la tassa all'esportazione di frumento tenero in Algeria e in Marocco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 95/96⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che, data l'attuale situazione sul mercato mondiale del frumento tenero, si riscontrano difficoltà per l'approvvigionamento dei mercati dell'Algeria e del Marocco; che tali paesi costituiscono mercati tradizionali della Comunità europea; che per coprire con certezza parte dell'approvvigionamento di tali paesi, è opportuno indire, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95, una gara specifica per la restituzione all'esportazione di frumento tenero in tali paesi;

considerando che le modalità d'applicazione della procedura di gara sono state definite, per la fissazione della restituzione o della tassa all'esportazione, dal regolamento (CE) n. 1501/95; che fra tali impegni vi è l'obbligo di presentare una domanda di titolo d'esportazione; che l'osservanza di questo obbligo può essere garantita dalla cauzione di gara di 12 ECU/t da costituire all'atto della presentazione dell'offerta;

considerando che occorre stabilire un periodo di validità specifico per i titoli rilasciati nel quadro della presente gara; che tale validità deve corrispondere al fabbisogno dell'Algeria e del Marocco per la campagna in corso; che occorre quindi limitare la validità dei titoli di esportazione al 30 giugno 1996;

considerando che, per garantire il corretto svolgimento della procedura di gara all'esportazione, è d'uopo stabilire un quantitativo minimo, nonché il termine e la forma di trasmissione delle offerte depositate presso i servizi competenti;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

Articolo 1

1. È indetta una gara per la restituzione o la tassa all'esportazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95.
2. L'aggiudicazione riguarda il frumento tenero destinato ad essere esportato in Algeria e in Marocco.
3. La gara è aperta fino al 28 marzo 1996. Sino a tale data si procede a gare settimanali, per le quali i quantitativi e i termini di presentazione delle offerte sono specificati nel bando di gara.

Articolo 2

Un'offerta è valida solo se si riferisce ad almeno 1 000 t.

Articolo 3

La cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 1501/95 ammonta a 12 ECU/t.

Articolo 4

1. In deroga al disposto dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3419/88 della Commissione⁽⁵⁾, i titoli d'esportazione rilasciati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della durata di validità, il giorno di presentazione dell'offerta.
2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1521/94 della Commissione⁽⁶⁾, i titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara sono validi dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino al 30 giugno 1996.

Articolo 5

1. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92:
 - di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto in particolare dei criteri precisati, all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, oppure

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 18 del 24. 1. 1996, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 162 del 30. 6. 1994, pag. 47.

- di fissare una tassa minima all'esportazione, tenendo conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, oppure
- di non dar seguito alla gara.

2. Ove venga fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta non superi detta restituzione massima.

3. Ove venga fissata una tassa minima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta non sia inferiore a detta tassa minima.

Articolo 6

Le offerte devono pervenire alla Commissione, per il tramite degli Stati membri, al più tardi un'ora e mezza dopo la scadenza del termine settimanale di presentazione delle offerte specificato nel bando di gara. Esse devono

essere trasmesse conformemente allo schema riprodotto nell'allegato I, rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato II.

In mancanza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nello stesso termine massimo di cui al comma precedente.

Articolo 7

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

*ALLEGATO I***Gara settimanale per la restituzione o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso l'Algeria e il Marocco**

[Regolamento (CE) n. 404/96]

[Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)]

1 Numerazione dei concorrenti	2 Quantità in tonnellate	3	
		A	B
		Importo della tassa all'esportazione in ECU/t	Importo della restituzione all'esportazione in ECU/t
1			
2			
3			
ecc.			

ALLEGATO II

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti:

DG VI (C-1):

- telex: 22037 AGREC B
22070 AGREC B (Caratteri greci)
- telefax: — 295 25 15
— 296 49 56.

REGOLAMENTO (CE) N. 405/96 DELLA COMMISSIONE**del 5 marzo 1996****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2933/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.⁽²⁾ GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 21.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 marzo 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 15	052	43,7	0805 30 20	052	72,7
	060	80,2		204	88,8
	064	59,6		220	74,0
	066	41,7		388	67,5
	068	62,3		400	68,0
	204	73,0		512	54,8
	208	44,0		520	66,5
	212	83,1		524	100,8
	624	140,8		528	56,4
	999	69,8		600	73,5
	0707 00 15	052		125,6	624
053		156,2	999	73,8	
060		61,0	0808 10 51, 0808 10 53, 0808 10 59	052	64,0
066		53,8		064	78,6
068		142,4		388	105,8
204		144,3		400	85,1
624		148,7		404	62,0
999		118,9		508	68,4
0709 10 10	220	337,7		512	109,3
	999	337,7		524	124,7
0709 90 73	052	134,9	528	107,0	
	204	77,5	624	86,5	
	412	54,2	728	107,3	
	624	241,6	800	78,0	
	999	127,1	804	21,0	
0805 10 01, 0805 10 05, 0805 10 09	052	37,1	0808 20 31	999	84,4
	204	41,2		039	90,0
	208	58,0		052	86,3
	212	50,4		064	72,5
	220	60,8		388	85,1
	388	40,5		400	100,6
	400	40,0		512	60,2
	436	41,6		528	64,4
	448	26,7		624	79,0
	600	64,2		728	115,4
	624	50,4		800	55,8
	999	46,4		804	112,9
				999	83,8

(*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 406/96 DELLA COMMISSIONE
del 5 marzo 1996
che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione nel settore del pollame sono state fissate dal regolamento (CE) n. 273/96 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 389/96⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 ai dati di cui la

Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2777/75, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 273/96 modificato sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.

⁽³⁾ GU n. L 36 del 14. 2. 1996, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 53 del 2. 3. 1996, pag. 13.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 marzo 1996, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni (2)	Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
		ECU/100 unità			ECU/100 kg
0105 11 11 000	01	1,40	0207 25 10 000	04	8,00
0105 11 19 000	01	1,40	0207 25 90 000	04	8,00
0105 11 91 000	01	1,40	0207 14 20 900	05	4,50
0105 11 99 000	01	1,40	0207 14 60 900	05	4,50
		ECU/100 kg	0207 14 70 190	05	4,50
0207 12 10 900	02	30,00	0207,14 70 290	05	4,50
	03	8,00	0207 27 10 990	04	12,00
0207 12 90 190	02	33,00	0207 27 60 000	04	6,50
	03	8,00	0207 27 70 000	04	6,50

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America,
 02 Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Yemen, Libano, Iran, Armenia, Azerbaigian, Georgia, Russia, Uzbekistan e Tagikistan,
 03 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America, della Bulgaria, della Polonia, dell'Ungheria, della Romania, della Slovacchia, della Repubblica ceca e delle destinazioni di cui al punto 02,
 04 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America, della Bulgaria, della Polonia, dell'Ungheria, della Romania, della Slovacchia e della Repubblica ceca,
 05 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America, della Bulgaria, della Polonia, dell'Ungheria, della Romania, della Slovacchia, della Repubblica ceca, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, della Bielorussia, della Georgia, del Kazachstan, del Kirghizistan, della Moldavia, della Russia, del Tagikistan, del Turkmenistan, dell'Uzbekistan, dell'Ucraina, della Lituania, dell'Estonia e della Lettonia.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 2815/95.

NB: I codici prodotti e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

DIRETTIVA 96/8/CE DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 1996

sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che le misure comunitarie previste dalla presente direttiva non vanno al di là di quanto è necessario al raggiungimento degli obiettivi già previsti dalla direttiva 89/398/CEE;

considerando che i prodotti contemplati dalla presente direttiva sono vari e che, in genere, si distingue tra quelli intesi a sostituire interamente la razione alimentare giornaliera e quelli che la sostituiscono parzialmente;

considerando che la composizione di questi prodotti deve essere tale da soddisfare il fabbisogno nutrizionale giornaliero di nutrienti essenziali oppure fornirne una parte importante per le persone cui sono destinati;

considerando che recentemente sono stati messi a punto vari prodotti destinati a sostituire gli spuntini e a fornire determinate quantità di macronutrienti e micronutrienti essenziali selezionati; che la composizione essenziale di questi prodotti sarà decisa in un secondo tempo;

considerando, inoltre, che l'apporto energetico dei prodotti contemplati della presente direttiva deve essere limitato;

considerando che il valore energetico di alcuni prodotti intesi a sostituire completamente la razione alimentare giornaliera è molto basso; che, per questi prodotti a bassissimo valore energetico, saranno adottate in un secondo tempo norme specifiche;

considerando che la presente direttiva rispecchia lo stato attuale delle conoscenze su questi prodotti; che ogni modifica volta a permettere un'innovazione basata sul progresso scientifico e tecnico sarà decisa secondo la procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 89/398/CEE;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 89/398/CEE, le disposizioni relative alle sostanze con scopi nutrizionali specifici da usare nella

fabbricazione di questi prodotti saranno oggetto di una direttiva distinta della Commissione;

considerando che le disposizioni sull'impiego di additivi nella fabbricazione di questi prodotti saranno oggetto di pertinenti direttive del Consiglio;

considerando che, conformemente all'articolo 7 della direttiva 89/398/CEE, i prodotti contemplati dalla presente direttiva sono soggetti alle norme generali della direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità⁽²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/102/CE della Commissione⁽³⁾; che tale direttiva adotta e descrive le aggiunte e le deroghe a tali norme generali nei casi opportuni;

considerando, in particolare, che la natura e la destinazione dei prodotti contemplati dalla presente direttiva l'etichettatura nutrizionale per il valore energetico e i principali nutrienti che essi contengono;

considerando che, in conformità dell'articolo 4 della direttiva 89/398/CEE, il comitato scientifico per l'alimentazione umana è stato consultato sulle disposizioni che possono avere ripercussioni sulla salute pubblica;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva è una direttiva specifica ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 89/398/CEE e stabilisce i requisiti di composizione e di etichettatura degli alimenti per scopi nutrizionali particolari, destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso e presentati come tali.

2. Gli alimenti destinati a diete ipocaloriche sono alimenti di composizione particolare i quali, se usati secondo le indicazioni del fabbricante, sostituiscono interamente o in parte la razione alimentare giornaliera. Questi alimenti sono suddivisi in due categorie:

⁽¹⁾ GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 27.

⁽²⁾ GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 291 del 29. 11. 1993, pag. 14.

- a) prodotti presentati come sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera;
- b) prodotti presentati come sostituti di uno o più pasti costituenti la razione alimentare giornaliera.

Articolo 2

Gli Stati membri assicurano che i prodotti di cui all'articolo 1 possano essere commercializzati nella Comunità soltanto se conformi alle norme stabilite nella presente direttiva.

Articolo 3

Gli alimenti contemplati dalla presente direttiva devono essere conformi ai criteri di composizione indicati nell'allegato I.

Articolo 4

Tutti i singoli componenti che costituiscono i prodotti messi in vendita di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) devono essere contenuti nella stessa confezione.

Articolo 5

1. Il prodotto viene posto in vendita sotto le seguenti denominazioni:

- a) per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a):
«Sostituto dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso»;
- b) per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b):
«Sostituto di un pasto per il controllo del peso».

2. Sull'etichettatura dei prodotti in oggetto, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 della direttiva 79/112/CEE, figurano obbligatoriamente le indicazioni seguenti:

- a) il valore energetico disponibile, espresso in kJ e kcal, e il contenuto di proteine, carboidrati e grassi, espresso in forma numerica, per quantità specificata del prodotto pronto per l'uso e offerto al consumo;
- b) la quantità media di ogni minerale e di ogni vitamina per i quali sono previsti requisiti obbligatori al punto 5 dell'allegato I, espressa in forma numerica, per quantità specificata del prodotto pronto per l'uso e proposto per il consumo. Inoltre, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), le informazioni sulle vitamine e sui minerali elencate nella tabella al punto 5 dell'allegato I sono inoltre espresse in percentuale dei valori definiti nell'allegato della direttiva 90/496/CEE del Consiglio⁽¹⁾;
- c) istruzioni per un'adeguata preparazione, ove necessario, e una raccomandazione a seguire queste istruzioni;
- d) se un prodotto, usato secondo le istruzioni del fabbricante, fornisce un apporto giornaliero di polioli supe-

riore a 20 g il giorno, indicazione obbligatoria che l'alimento può avere un effetto lassativo;

- e) una menzione sull'importanza di mantenere giornalmente un adeguato apporto di liquidi;
- f) per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a):
- i) una dichiarazione secondo cui il prodotto fornisce in quantità adeguate tutti gli elementi nutrizionali essenziali per la giornata;
 - ii) una dichiarazione secondo cui il prodotto non deve essere usato per più di tre settimane senza controllo medico;
- g) per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), una dichiarazione secondo cui i prodotti sono utili per l'uso previsto soltanto nell'ambito di una dieta ipocalorica e che tale dieta deve necessariamente comprendere altri alimenti.

3. L'etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei prodotti in oggetto non contiene alcun riferimento ai tempi o alla quantità di perdita di peso conseguenti all'impiego, né alla riduzione dello stimolo della fame o ad un maggiore senso di sazietà.

Articolo 6

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Dette disposizioni devono essere applicate in modo da:

- consentire il commercio di prodotti conformi alla presente direttiva entro il 1° ottobre 1997;
- vietare il commercio di prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 31 marzo 1999.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 7

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1996.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 276 del 6. 10. 1990, pag. 40.

*ALLEGATO I***COMPOSIZIONE ESSENZIALE DEGLI ALIMENTI DIETETICI DESTINATI A DIETE IPOCALORICHE**

Le specifiche si riferiscono a prodotti pronti per l'uso, commercializzati come tali o ricostituiti secondo le istruzioni del fabbricante.

1. Energia

- 1.1. L'energia fornita da un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) non deve essere inferiore a 3 360 kJ (800 kcal) e non deve superare 5 040 kJ (1 200 kcal) per l'intera razione alimentare giornaliera.
- 1.2. L'energia fornita da un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) non deve essere inferiore a 840 kJ (200 kcal) e non deve superare 1 680 kJ (400 kcal) per pasto.

2. Proteine

- 2.1. Le proteine contenute nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b) devono fornire non meno del 25 % e non più del 50 % dell'energia totale del prodotto. In nessun caso, il quantitativo di proteine dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) può superare 125 g.
- 2.2. Le disposizioni di cui sopra sulle proteine riguardano proteine il cui indice chimico è uguale a quello della proteina di riferimento della FAO/OMS (1985) indicata nell'allegato II. Se l'indice chimico è inferiore a 100 % della proteina di riferimento, i livelli minimi di proteina devono essere aumentati in conseguenza e, in ogni caso, l'indice chimico della proteina deve essere almeno uguale all'80 % di quello della proteina di riferimento.
- 2.3. L'«indice chimico» indica il rapporto più basso tra la quantità di ciascun amminoacido essenziale della proteina in prova e la quantità di ciascun amminoacido corrispondente della proteina di riferimento.
- 2.4. L'aggiunta di amminoacidi è comunque permessa soltanto allo scopo di migliorare il valore nutrizionale delle proteine e unicamente nelle proporzioni a tal fine necessarie.

3. Grassi

- 3.1. L'energia derivata dai grassi non deve superare il 30 % dell'energia totale disponibile del prodotto.
- 3.2. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), l'acido linoleico (sotto forma di gliceridi) non deve essere inferiore a 4,5 g.
- 3.3. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), l'acido linoleico (sotto forma di gliceridi) non deve essere inferiore a 1 g.

4. Fibre alimentari

Il contenuto delle fibre alimentari nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) non deve essere inferiore a 10 g e non deve superare 30 g per la razione alimentare giornaliera.

5. Vitamine e minerali

- 5.1. I prodotti menzionati all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) devono fornire per l'intera razione alimentare giornaliera almeno il 100 % del quantitativo di vitamine e minerali specificato nella tabella.

5.2. I prodotti menzionati all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) devono fornire, per pasto, almeno il 30 % del quantitativo di vitamine e minerali specificato nella tabella; il quantitativo di potassio fornito da questi prodotti non deve tuttavia essere inferiore a 500 mg per pasto.

TABELLA

Vitamina A	(μg RE)	700
Vitamina D	(μg)	5
Vitamina E	(mg-TE)	10
Vitamina C	(mg)	45
Tiamina	(mg)	1,1
Riboflavina	(mg)	1,6
Niacina	(mg)	18
Vitamina B 6	(mg)	1,5
Folato	(μg)	200
Vitamina B 12	(μg)	1,4
Biotina	(μg)	15
Acido pantotenico	(mg)	3
Calcio	(mg)	700
Fosforo	(mg)	550
Potassio	(mg)	3 100
Ferro	(mg)	16
Zinco	(mg)	9,5
Rame	(mg)	1,1
Iodio	(μg)	130
Selenio	(μg)	55
Sodio	(mg)	575
Magnesio	(mg)	150
Manganese	(mg)	1

ALLEGATO II

SCHEMA DEL FABBISOGNO DI AMMINOACIDI⁽¹⁾

	g/100 g proteine
Cistina + metionina	1,7
Istidina	1,6
Isoleucina	1,3
Leucina	1,9
Lisina	1,6
Fenilalanina + tirosina	1,9
Treonina	0,9
Triptofano	0,5
Valina	1,3

(¹) Organizzazione mondiale della sanità, «Energy and protein requirements», rapporto di una riunione congiunta FAO/OMS/UNO. Ginevra: Organizzazione mondiale della sanità, 1985 (World Health Organisation — WHO Technical Report Series, 724).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 1996

relativa alle norme di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti dalla Svizzera

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/181/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/121/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) e gli articoli 11 e 12,

considerando che la decisione 94/85/CE della Commissione⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 96/2/CE⁽⁴⁾, fissa un elenco di paesi terzi, compresa la Svizzera, da cui è autorizzata l'importazione di carni fresche di pollame;

considerando che la Svizzera non risulta più indenne dalla malattia di Newcastle;

considerando che, nell'ambito delle trattative volte alla conclusione di un accordo veterinario tra la Comunità e la Svizzera, le misure di lotta contro determinate malattie animali, in particolare la malattia di Newcastle, sono state oggetto di un esame dettagliato; che, in attesa della

conclusione di tale accordo e a titolo di misura transitoria, è opportuno osservare che le misure applicate dalla Svizzera per il controllo della malattia di Newcastle sono almeno equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva 92/66/CEE del Consiglio⁽⁵⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Svezia e della Finlandia;

considerando che, su questa base, è opportuno autorizzare l'importazione di carni fresche di pollame provenienti dalla Svizzera; che occorre pertanto stabilire le pertinenti norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria;

considerando che è opportuno restringere l'ambito della presente decisione alle specie avicole soggette alla direttiva 71/118/CEE del Consiglio⁽⁶⁾, modificata e aggiornata dalla direttiva 92/116/CEE⁽⁷⁾, e stabilire, se del caso, norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per le altre specie avicole in una decisione separata;

considerando che la presente decisione lascia impregiudicate le misure adottate per l'importazione di carni di pollame non destinate al consumo umano;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

⁽¹⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 35.

⁽²⁾ GU n. L 340 del 31. 12. 1993, pag. 39.

⁽³⁾ GU n. L 44 del 17. 2. 1994, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU n. L 1 del 3. 1. 1996, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 260 del 5. 9. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23.

⁽⁷⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di pollame provenienti dalla Svizzera, a condizione che dette carni soddisfino i requisiti del certificato di polizia sanitaria di cui all'allegato e siano scortate da tale certificato, debitamente compilato e firmato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA PER CARNI FRESCHE DI POLLAME DESTINATE
AL CONSUMO UMANO (1)

Nota per l'importatore: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

1. Speditore (nome e indirizzo completi):	2. CERTIFICATO SANITARIO N. ORIGINALE 2.1. N. del certificato di sanità:
4. Destinatario (nome e indirizzo completi):	3.1. Paese d'origine: 3.2. Regione d'origine (2): 5. AUTORITÀ COMPETENTE:
8. Luogo di carico:	6. AUTORITÀ COMPETENTE (LOCALE):
9.1. Mezzo di trasporto (3): 9.2. Numero del sigillo (4):	7. Indirizzo dello/degli stabilimento/i: 7.1. Macello: 7.2. Laboratorio di sezionamento (5): 7.3. Deposito frigorifero (5):
10.1. Stato membro di destinazione: 10.2. Destinazione finale:	11. Numero/i di riconoscimento dello/degli stabilimento/i: 11.1. Macello: 11.2. Laboratorio di sezionamento (5): 11.3. Deposito frigorifero (5):
12. Specie animale:	15. Quantità: 15.1. Peso netto (kg): 15.2. N. colli:
13. Natura dei pezzi: 14. Dati relativi all'identificazione:	NOTE: <i>Va fornito un certificato distinto per ogni partita di carni fresche di pollame.</i> (1) Carni fresche di pollame: tutte le parti di pollo, tacchino, faraona, anatra e oca, adatti al consumo umano, che non hanno subito alcun trattamento di conservazione, eccetto il trattamento col freddo; le carni condizionate sotto vuoto o in atmosfera controllata devono essere scortate anch'esse da un certificato redatto secondo il presente modello. (2) Da compilare soltanto qualora l'autorizzazione ad esportare verso la Comunità sia limitata a talune regioni del paese terzo interessato. (3) Indicare il mezzo di trasporto e, a seconda dei casi, il numero d'immatricolazione o il nome depositato. (4) Facoltativo. (5) Cancellare la dicitura inutile.

16. Attestato sanitario


Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/494/CEE, che:

- 1) la Svizzera, la regione⁽¹⁾ è indenne dall'influenza aviaria conformemente alla definizione del codice zoosanitario dell'UIE;
- 2) le carni sopra descritte sono state ottenute da volatili
 - a) rimasti nel territorio della Svizzera, regione di⁽¹⁾ dalla nascita o importati come pulcini di un giorno;
 - b) provenienti da aziende
 - che non sono state oggetto di divieti per motivi d'ordine sanitario in relazione a malattie aviarie,
 - intorno alle quali, per un raggio di 10 km, non si sono manifestati casi di influenza aviaria o di malattia di Newcastle per almeno 30 giorni;
 - c) non macellati nell'ambito di un programma di polizia sanitaria per il controllo o l'eradicazione di malattie aviarie;
 - d) non vaccinati contro la malattia di Newcastle con vaccini vivi durante i 30 giorni precedenti la macellazione;
 - e) che durante il viaggio verso il macello non hanno avuto contatti con pollame colpito da influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle;
- 3) le carni sopra descritte
 - a) provengono da macelli ai quali, al momento della macellazione, non si applicavano restrizioni conseguenti all'insorgenza, sospettata o constatata, di casi di influenza aviaria o di malattia di Newcastle ed attorno ai quali, in un raggio di 10 km, non sono stati registrati casi di influenza aviaria o di malattia di Newcastle per almeno 30 giorni;
 - b) non hanno avuto contatti, in alcuna delle fasi di macellazione, sezionamento, magazzinaggio e trasporto, con carni non rispondenti ai requisiti della direttiva 91/494/CEE.

Fatto a, il

.....
(Firma del veterinario ufficiale)⁽²⁾

.....
(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)



⁽¹⁾ Da compilare soltanto qualora l'autorizzazione ad esportare verso la Comunità sia limitata a talune regioni del paese terzo interessato.

⁽²⁾ Timbro e firma di colore diverso da quello del testo a stampa.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 1996

relativa alle norme speciali di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di talune categorie di carni fresche di pollame provenienti da Israele e a talune restrizioni di polizia sanitaria da applicare dopo l'importazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/182/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/121/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2 e l'articolo 14, paragrafo 2,

considerando che la decisione 94/984/CE della Commissione⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 95/302/CE⁽⁴⁾, stabilisce le norme di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti da taluni paesi terzi;

considerando che la decisione 95/346/CE della Commissione⁽⁵⁾ stabilisce norme speciali di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti da Israele, nonché talune restrizioni di polizia sanitaria da applicare dopo l'importazione; che tale decisione si applicava fino al 31 dicembre 1995;

considerando che Israele ha ulteriormente comunicato di non essere in grado di soddisfare, per le carni diverse dal fegato d'oca e d'anatra, tutti i requisiti di polizia sanitaria richiesti dalla certificazione prevista dalla decisione 94/984/CE;

considerando che è possibile, caso per caso, definire norme speciali di polizia sanitaria e modelli distinti di certificati da utilizzare per le importazioni di carni fresche di pollame che non soddisfino i requisiti sanitari generali, qualora il paese terzo in questione sia in grado di offrire garanzie analoghe di livello almeno equivalente;

considerando inoltre che, in determinati casi specifici, può essere opportuno stabilire particolari restrizioni di polizia sanitaria da applicare dopo l'importazione; che in questi casi occorre informare il veterinario ufficiale responsabile nel luogo di destinazione mediante un messaggio Animo inviato ai sensi della decisione 91/398/CEE della Commissione⁽⁶⁾;

considerando che le informazioni trasmesse da Israele dimostrano che tale paese è in grado di offrire garanzie di livello almeno equivalente per quanto riguarda le carni di pollame diverse dal fegato d'oca e d'anatra; che tali informazioni sono state confermate da un'ispezione in loco;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri autorizzano l'importazione, in provenienza da Israele, di carni fresche di pollame spellate e disossate, diverse dal fegato d'oca e d'anatra, a condizione che dette carni soddisfino i requisiti del pertinente certificato di polizia sanitaria di cui all'allegato I e che siano scortate da tale certificato, debitamente compilato e firmato.

Articolo 2

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione, in provenienza da Israele, di carni fresche di pollame diverse dal fegato d'oca e d'anatra e destinate agli stabilimenti riconosciuti ai sensi della direttiva 71/118/CEE⁽⁷⁾ o 77/99/CEE⁽⁸⁾ del Consiglio, a condizione che dette carni soddisfino i requisiti del pertinente certificato di polizia sanitaria di cui all'allegato II e che siano scortate da tale certificato, debitamente compilato e firmato.

In tal caso, presso lo stabilimento di destinazione, le carni importate devono essere

a) spellate e disossate

oppure

b) trasformate in prodotti a base di carni dopo essere state sottoposte ad uno dei seguenti trattamenti:

i) un trattamento termico in recipiente ermetico il cui valore F° sia pari o superiore a 3;

⁽¹⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 35.⁽²⁾ GU n. L 340 del 31. 12. 1993, pag. 39.⁽³⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1994, pag. 11.⁽⁴⁾ GU n. L 185 del 4. 8. 1995, pag. 50.⁽⁵⁾ GU n. L 199 del 24. 8. 1995, pag. 64.⁽⁶⁾ GU n. L 221 del 9. 8. 1991, pag. 30.⁽⁷⁾ GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23.⁽⁸⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85.

ii) un trattamento termico che abbia fatto salire la temperatura al centro della massa ad almeno 70 °C.

2. Le carni importate in conformità del paragrafo 1 devono essere

- a) trasportate, in veicoli o contenitori sigillati, direttamente dal posto d'ispezione frontaliero allo stabilimento di destinazione indicato nel certificato;
- b) immagazzinate e trattate separatamente dalle carni che non verranno sottoposte alle stesse operazioni di spellatura e disossamento o, rispettivamente, di trasformazione.

3. Lo stabilimento cui le carni vengono consegnate deve rispettare i seguenti requisiti:

- a) deve essere registrato a tal fine presso le autorità competenti;
- b) deve tenere un registro delle carni di cui al presente articolo in entrata e in uscita, nonché dei sottoprodotti e, ove del caso, dei prodotti a base di carni da esse derivati;
- c) tutti i sottoprodotti, come ad esempio le ossa, devono essere trattati presso uno stabilimento riconosciuto ai sensi della direttiva 90/667/CEE del Consiglio⁽¹⁾;
- d) le pelli rimosse dalle carni importate devono essere trattate in modo tale da assicurare la distruzione dei virus di malattie aviarie.

I trattamenti cui vengono sottoposte le carni in causa devono essere effettuati sotto la sorveglianza del veterinario ufficiale.

4. In deroga al paragrafo 2, lettera a), le carni possono essere immagazzinate in uno stabilimento riconosciuto diverso da quello in cui avrà luogo il trattamento. In tal caso si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 5 della decisione 92/183/CEE della Commissione⁽²⁾.

5. Il veterinario ufficiale responsabile dello stabilimento di cui al paragrafo 3 o 4 deve essere informato, mediante un messaggio Animo inviato dal posto d'ispezione frontaliero o, se del caso, dall'unità veterinaria responsabile dello stabilimento dove le carni sono state immagazzinate ai sensi del paragrafo 4.

Articolo 3

La presente decisione si applica sino al 30 settembre 1996.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 363 del 27. 12. 1990, pag. 51.

⁽²⁾ GU n. L 84 del 31. 3. 1992, pag. 33.

ALLEGATO I

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA PER CARNI FRESCHE DI POLLAME, SPELLATE E DISOSSATE, DESTINATE AL CONSUMO UMANO ⁽¹⁾

Nota per l'importatore: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.


1. Speditore (nome e indirizzo completi):	2. CERTIFICATO SANITARIO N. ORIGINALE 2.1. N. del certificato di polizia sanitaria:
4. Destinatario (nome e indirizzo completi):	3. Paese d'origine: ISRAELE
8. Luogo di carico:	5. Autorità competente:
9.1. Mezzo di trasporto ⁽²⁾ : 9.2. Numero del sigillo ⁽³⁾ :	6. Autorità competente (locale):
10.1. Stato membro di destinazione: 10.2. Destinazione finale:	7. Indirizzo dello/degli stabilimento/i: 7.1. Macello: 7.2. Laboratorio di sezionamento: 7.3. Deposito frigorifero ⁽⁴⁾ :
12. Specie di pollame:	11. Numero/i di riconoscimento dello/degli stabilimento/i: 11.1. Macello: 11.2. Laboratorio di sezionamento:
13. Natura dei pezzi:	11.3. Deposito frigorifero ⁽⁴⁾ :
14. Dati relativi all'identificazione della partita:	15. Quantità: 15.1. Peso netto (kg):
<i>NB:</i> <i>Va fornito un certificato distinto per ciascuna partita di carni fresche di pollame</i>	15.2. Numero di colli:
<p>⁽¹⁾ Carni fresche di pollame: tutte le parti di pollo, tacchino, faraona, anatra e oca, adatte al consumo umano, che non hanno subito alcun trattamento di conservazione, eccetto il trattamento col freddo; le carni condizionate sotto vuoto o in atmosfera controllata devono essere scortate anch'esse da un certificato redatto secondo il presente modello.</p> <p>⁽²⁾ Indicare il mezzo di trasporto e, a seconda dei casi, il numero d'immatricolazione o il nome depositato.</p> <p>⁽³⁾ Facoltativo.</p> <p>⁽⁴⁾ Cancellare la dicitura inutile.</p>	

16. Attestato sanitario

Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/494/CEE del Consiglio, che:

- 1) le carni sopra descritte sono state ottenute da volatili:
 - a) rimasti nel territorio di Israele dalla nascita o importati come pulcini di un giorno;
 - b) provenienti da aziende
 - che non sono state oggetto di divieti per motivi d'ordine sanitario in relazione a malattie aviarie,
 - intorno alle quali, per un raggio di 10 km, non si sono manifestati casi di influenza aviaria o di malattia di Newcastle per almeno 30 giorni;
 - c) non macellati nell'ambito di un programma di polizia sanitaria per il controllo o l'eradicazione di malattie aviarie;
 - d) che durante il viaggio verso il macello non hanno avuto contatti con pollame colpito da influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle;
- 2) le carni sopra descritte provengono da macelli ai quali, al momento della macellazione, non si applicavano restrizioni conseguenti all'insorgenza, sospettata o constatata, di casi di influenza aviaria o di malattia di Newcastle ed attorno ai quali, in un raggio di 10 km, non sono stati registrati casi di influenza aviaria o di malattia di Newcastle per almeno 30 giorni;
- 3) tutte le pelli e le ossa sono state rimosse sotto sorveglianza ufficiale nel laboratorio di sezionamento di cui al punto 7.2.

Fatto a, il



Bollo (!)

.....
(firma del veterinario ufficiale) (!)

.....
(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

(!) Timbro e firma di colore diverso da quello del testo a stampa.

ALLEGATO II

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA PER CARNI FRESCHE DI POLLAME DESTINATE AL DISOSSAMENTO E/O ALLA TRASFORMAZIONE (*)

Note per l'importatore:

- il presente certificato riguarda le carni di pollame di cui all'articolo 2 della decisione 96/182/CE della Commissione; esse sono oggetto, dopo l'importazione, di restrizioni di polizia sanitaria;
- il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita sino al posto d'ispezione frontaliero.


1. Speditore (nome e indirizzo completi):	2. CERTIFICATO SANITARIO N. ORIGINALE 2.1. N. del certificato di polizia sanitaria:
4. Destinatario (nome e indirizzo completi):	3. Paese d'origine: ISRAELE
8. Luogo di carico:	5. Autorità competente:
9.1. Mezzo di trasporto (²): 9.2. Numero del sigillo (³):	6. Autorità competente (locale):
10.1. Stato membro di destinazione: 10.2. Destinazione finale: (laboratorio di sezionamento o impianto di trasformazione)	7. Indirizzo dello/degli stabilimento/i: 7.1. Macello: 7.2. Laboratorio di sezionamento (⁴): 7.3. Deposito frigorifero (⁴):
12. Specie di pollame:	11. Numero/i di riconoscimento dello/degli stabilimento/i: 11.1. Macello: 11.2. Laboratorio di sezionamento (⁴):
13. Natura dei pezzi:	11.3. Deposito frigorifero (⁴):
14. Dati relativi all'identificazione della partita:	15. Quantità:
NB: a) Va fornito un certificato distinto per ogni partita di carni fresche di pollame b) Le carni devono essere trasportate direttamente dal posto d'ispezione frontaliero al luogo di destinazione di cui al punto 10.2.	15.1. Peso netto (kg): 15.2. Numero di colli:
<p>(¹) Carni fresche di pollame: tutte le parti di pollo, tacchino, faraona, anatra e oca, adatte al consumo umano, che non hanno subito alcun trattamento di conservazione, eccetto il trattamento col freddo; le carni condizionate sotto vuoto o in atmosfera controllata devono essere scortate anch'esse da un certificato redatto secondo il presente modello.</p> <p>(²) Indicare il mezzo di trasporto e, a seconda dei casi, il numero d'immatricolazione o il nome depositato.</p> <p>(³) Facoltativo.</p> <p>(⁴) Cancellare la dicitura inutile.</p>	

16. Attestato sanitario

Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/494/CEE del Consiglio, che:

- 1) le carni sopra descritte sono state ottenute da volatili:
 - a) rimasti nel territorio di Israele dalla nascita o importati come pulcini di un giorno;
 - b) provenienti da aziende
 - che non sono state oggetto di divieti per motivi d'ordine sanitario in relazione a malattie aviarie,
 - intorno alle quali, per un raggio di 10 km, non si sono manifestati casi di influenza aviaria o di malattia di Newcastle per almeno 30 giorni;
 - c) non macellati nell'ambito di un programma di polizia sanitaria per il controllo o l'eradicazione di malattie aviarie;
 - d) che durante il viaggio verso il macello non hanno avuto contatti con pollame colpito da influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle;
- 2) le carni sopra descritte provengono da macelli ai quali, al momento della macellazione, non si applicavano restrizioni conseguenti all'insorgenza, sospettata o constatata, di casi di influenza aviaria o di malattia di Newcastle ed attorno ai quali, in un raggio di 10 km, non sono stati registrati casi di influenza aviaria o di malattia di Newcastle per almeno 30 giorni.

Fatto a, il



Bollo (!)

.....
(firma del veterinario ufficiale) (!)

.....
(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

(!) Timbro e firma di colore diverso da quello del testo a stampa.